



Registrazione n. 4 del 19/05/2025

CONTRATTO

Procedura negoziata ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 36/2023 per l'affidamento delle attività del piano di caratterizzazione da eseguirsi presso il complesso denominato Caserma "Amione" di Torino, piazza Rivoli, 4 - scheda TOB0319 - intervento di esecuzione delle indagini dirette ed indirette e per la rimozione dei serbatoi interrati in attuazione al Piano della Caratterizzazione ai sensi dell'art. 242 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. CIG: B4C76D0718 CUP: G15I22000380001

TRA

la dott.ssa Daniela Elisa Roero, Responsabile *pro-tempore* della Direzione Regionale Piemonte e Valle d'Aosta dell'Agenzia del Demanio, domiciliata per la carica presso la sede della predetta Direzione Regionale, in Torino, corso Bolzano, 30, dotato di firma digitale rilasciata da *omissis*, codice identificativo n. *omissis* in corso di validità e non revocata, la quale interviene al presente atto non in proprio, ma in nome e per conto dell'Agenzia del Demanio, codice fiscale 06340981007, munito dei necessari poteri in virtù del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Agenzia del Demanio, deliberato dal Comitato di Gestione in data 12 ottobre 2021, approvato dal Ministero dell'economia e delle finanze in data 26 novembre 2021 con condizioni recepite dal Comitato di Gestione nella seduta del 7 dicembre 2021 e pubblicato nel sito istituzionale dell'Agenzia del Demanio in data 17 dicembre 2021, dalla Determinazione n. 106 prot. n. 2023/17478/DIR del 14/07/2023 sulle "Competenze e poteri delle Strutture centrali e territoriali" del Direttore dell'Agenzia del Demanio e la Comunicazione Organizzativa n. 64/2024 "Responsabilità Direzione Regionale

Piemonte e Valle d'Aosta" del 23/12/2024 (di seguito anche "Stazione appaltante" o "Agenzia")

E

il sig. Pietro Vito Chirulli, nato a *omissis* (*omissis*) il *omissis*, codice fiscale: *omissis*, dotato di firma digitale rilasciata da *omissis*, codice identificativo: *omissis*, in corso di validità e non revocata, il quale interviene alla stipula e firma del presente contratto non in proprio, ma nella veste di legale rappresentante di Serveco S.r.l., con sede legale in viale delle Imprese, 3, Zona PIP - 74020 Montemesola (TA), C.F.: 00788970739, P.IVA: 00788970739, indirizzo pec: *serveco@pec.serveco.it*, mandataria del Raggruppamento Temporaneo di Imprese come da atto di riunione di imprese e conferimento di mandato ai sensi dell'art. 68 del Decreto Legislativo n. 36 del 31 marzo 2023, sue proroghe, modifiche ed integrazioni, Repertorio n. 116560, Fascicolo n. 51332 del 19/03/2025, a rogito del dott. Arcangelo Rinaldi, Notaio iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Taranto, registrato in Taranto (TA) il 21/03/2025 al n. 4748, acquisito agli atti dell'Agenzia in copia su supporto digitale conforme all'originale redatto su supporto analogico ed allegato al presente atto (Allegato "A") (di seguito denominata "R.T.I. costituito" o "Aggiudicatario" o "Appaltatore" o "Affidatario" e, unitamente all'Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Piemonte e Valle d'Aosta, "le Parti")

PREMESSO CHE

– con nota prot. n. 12365 del 11/10/2024, veniva confermata la nomina dell'ing. Daniela Maria Oddone, di cui all'atto atto prot. 2022/10465/DR-TO del 06/10/2022, quale Responsabile Unico del Progetto ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023, per l'espletamento di tutti gli affidamenti e procedimenti necessari alla

trasmettere la Lettera di invito;

– il R.U.P. con relazione di verifica della congruità dell'offerta con particolare riguardo ai costi della manodopera, giusta verbale prot. n. 1960 del 19/02/2025, proponeva alla Stazione Appaltante l'aggiudicazione del servizio all'operatore economico R.T. costituendo Serveco S.r.l. (mandataria) e Taras Pali S.r.l. (mandante), con sede legale in viale delle Imprese, 3, Zona PIP, 74020 - Montemesola (TA) – C.F: 00788970739, P.IVA: 00788970739, la cui offerta la cui offerta risultava la migliore tra quelle pervenute, giusta ribasso economico offerto pari al 13,51%;

– il R.U.P. ha quindi effettuato le verifiche di legge, relative al possesso in capo all'aggiudicatario dei requisiti di ordine generale e speciale dichiarati in sede di gara e richiesti ai fini della partecipazione;

– le verifiche di legge relative al possesso in capo all'aggiudicatario dei requisiti di ordine generale e speciale dichiarati in sede di gara e richiesti ai fini della partecipazione hanno dato esito positivo;

– con Determina n. 11 del 10/03/2025 l'appalto dei lavori in oggetto veniva aggiudicato all'operatore economico R.T. costituendo Serveco S.r.l. (mandataria) e Taras Pali S.r.l. (mandante), con sede legale in viale delle Imprese, 3, Zona PIP, 74020 - Montemesola (TA) – C.F: 00788970739, P.IVA: 00788970739;

– con atto di riunione di imprese e conferimento di mandato ai sensi e per gli effetti dell'art. 68 del Decreto Legislativo n. 36 del 31 marzo 2023, Repertorio n. 116560, Fascicolo n. 51332 del 19/03/2025, a rogito del dott. Arcangelo Rinaldi, Notaio iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Taranto, registrato in Taranto (TA) il 21/03/2025 al n. 4748, è stato costituito il Raggruppamento Temporaneo di

Imprese tra Serveco S.r.l. (mandataria) e Taras Pali S.r.l. (mandante). Con il medesimo atto, la mandante ha conferito mandato collettivo speciale gratuito e irrevocabile con rappresentanza all'operatore economico Serveco S.r.l. qualificata come "capogruppo mandataria";

– il R.T.I. costituito ha prodotto a garanzia degli obblighi nascenti dal presente contratto:

- polizza fideiussoria n. *omissis*, il cui importo garantito è di € 16.500,39 (euro sedicimilacinquecento/39), del 27/03/2025, rilasciata da *omissis*, iscritta all'Albo IVASS al n. *omissis*, a titolo di garanzia definitiva ex art. 53, comma 4, del D.Lgs. n. 36/20223, depositata agli atti della Stazione Appaltante al prot. n. 3561 del 28/03/2025.

– Tali documenti, anche se non materialmente allegati al presente contratto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

Tutto ciò premesso, le Parti come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 Valore delle premesse e allegati

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle stesse, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo, così come quelli materialmente allegati, quali il "Patto d'integrità" sottoscritto in sede di gara da tutti gli operatori che costituiscono il R.T.I. costituito (Allegato "B" e Allegato "C"), per effetto del quale l'Appaltatore si obbliga a prestare in favore dell'Agenzia le prestazioni in esso contenute.

Si intendono quindi parte integrante del contratto, benché non materialmente allegati, i seguenti documenti e relativi allegati inerenti la gara per l'affidamento del servizio in

epigrafe, depositati agli atti della Stazione Appaltante:

- Lettera di invito e relativi allegati;
- Capitolato speciale d'appalto con allegati;
- Capitolato speciale d'appalto parte amministrativa;
- Prime indicazioni sulla sicurezza;
- Offerta economica dell'Operatore Economico;
- Scheda Fornitore e comunicazione ex art. 3, L. n. 136/2010 (d'ora innanzi, per brevità, *Scheda Fornitore*);
- tutti gli altri documenti citati nel presente atto.

Art. 2 Oggetto

L'Agenzia, ai sensi dell'art. 1655 c.c., affida all'Appaltatore, come sopra rappresentato, che accetta senza riserva alcuna, l'esecuzione delle attività del piano di caratterizzazione da eseguirsi presso il complesso denominato Caserma "Amione" di Torino, piazza Rivoli, 4 - scheda TOB0319 - Intervento di esecuzione delle indagini dirette ed indirette e per la rimozione dei serbatoi interrati in attuazione al Piano della Caratterizzazione ai sensi dell'art. 242 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

Le prestazioni dovranno essere eseguite secondo le modalità, le condizioni e i termini stabiliti nel presente contratto e nel "Capitolato speciale d'appalto con allegati", "Capitolato speciale d'appalto parte amministrativa", prot. n. 12382 del 11/10/2024, a cui si rimanda.

Art. 3 Durata

L'Appaltatore si impegna a eseguire i lavori affidati nei termini espressamente indicati nel "Capitolato speciale d'appalto con allegati", "Capitolato speciale d'appalto parte amministrativa", prot. n. 12382 del 11/10/2024.

Ai fini dell'esecuzione, si specifica che i lavori sono stati consegnati ai sensi dell'art. 50, comma 6, del D.Lgs. n. 36/2023, con verbale di consegna anticipata del 23/04/2025, prot. n. 4664.

Le attività s'intenderanno concluse con l'avvenuto accertamento della piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, da parte del Responsabile Unico del Progetto o del Direttore dei Lavori, con il rilascio del certificato di regolare esecuzione ovvero con il certificato di collaudo tecnico-amministrativo.

Art. 4 Modifiche e proroghe

La Stazione Appaltante, in relazione a proprie motivate esigenze, si riserva, nei limiti e nei casi ammessi dall'art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023, con le modalità esplicitate dall'Allegato II. 14 al Codice, la facoltà di ridurre o aumentare le attività di cui all'art. 8 "Capitolato speciale d'appalto parte amministrativa", fermo restando che dovrà essere mantenuto inalterato il livello di qualità delle prestazioni affidate.

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di cui all'art. 120, comma 9, del D.Lgs. 36/2026.

Il contratto potrà essere sospeso dal RUP conformemente a quanto previsto nell'art. 121 del D.Lgs. n. 36/2023 e nel relativo Allegato II.14.

Per motivi validi e giustificati la Stazione Appaltante potrà concedere proroghe, previa richiesta motivata presentata.

Art. 5 Corrispettivi e pagamenti

A fronte del ribasso percentuale offerto dall'Appaltatore, sulla base delle proprie autonome valutazioni e stime, del 13,51%, l'importo contrattuale, determinato a corpo, è pari a complessivi € € 330.007,76 (euro trecentotrentamilasette/76), oltre

	IVA di legge, inclusi i costi per la sicurezza pari ad € 12.000,00 (euro dodicimila/00) e	
	importo per la manodopera pari ad € 65.152,65 (euro	
	sessantacinquemilacentocinquantadue/65).	
	Il suddetto importo verrà corrisposto secondo le indicazioni riportate nel “Capitolato	
	speciale d'appalto parte amministrativa” e, previa verifica dei lavori resi, a seguito	
	dell'emissione del certificato di regolare esecuzione ovvero con il certificato di	
	collaudo tecnico-amministrativo.	
	I corrispettivi sono accettati dall'Appaltatore in base ai propri calcoli, alle proprie	
	indagini, alle proprie stime, a suo esclusivo rischio, ed è pertanto invariabile e	
	indipendente da qualsiasi imprevisto o eventualità.	
	Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con i corrispettivi contrattuali	
	di cui sopra, ogni onere e tributo, ivi compresi le spese per la produzione degli	
	elaborati cartacei e digitali da consegnare alla Stazione Appaltante, nonché quelle	
	inerenti alla stipula del presente Contratto (imposta di bollo, eventuale registrazione,	
	ecc.) ed ogni altra prestazione, nessuna esclusa, oltre a quanto dovesse rendersi	
	necessario per la corretta esecuzione dei lavori affidati e il completo adempimento	
	delle obbligazioni assunte ed il rispetto di disposizioni normative e regolamentari. In	
	nessun caso potranno essere addebitati all'Agenzia oneri aggiuntivi o rimborsi per	
	spese sostenute nello svolgimento del servizio.	
	In ordine al corrispettivo e alle modalità di pagamento si rinvia a quanto previsto nel	
	“Capitolato speciale d'appalto parte amministrativa”.	
	Ai sensi dell'art. 125, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, sul valore del contratto verrà	
	calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere	
	all'Affidatario entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione. L'erogazione	

dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma delle prestazioni.

Le fatture dovranno essere trasmesse in formato conforme alle specifiche tecniche definite dall'Allegato A di cui all'art. 2 co. 1 del D.M. 55 del 3 aprile 2013, disciplinante la gestione dei processi di fatturazione elettronica mediante il Sistema di Interscambio (SDI), e dovranno essere intestate all'Agenzia del Demanio, C.F. 06340981007, via Barberini 38 – 00187 Roma (RM), codice IPA 5RYS40, riportando obbligatoriamente all'interno del tracciato, il numero di ODA che sarà comunicato successivamente, il CUP e il CIG di cui alle superiori premesse, nonché il numero di riferimento del presente atto e, ove previsto, la dicitura "*Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. 633/1972*" (*Split Payment*). Eventuali ulteriori informazioni da inserire all'interno del tracciato verranno comunicate dal RUP, da contattare preliminarmente all'emissione della fattura per il tramite del SDI.

Il pagamento del dovuto avrà luogo entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento delle fatture trasmesse dal SDI, a mezzo bonifico bancario, sul numero di conto corrente dedicato, indicato nella Scheda fornitore/nelle Schede Fornitore, e previa verifica della conformità del servizio alle prescritte modalità di esecuzione, nonché della regolarità contributiva come risultante dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e/o altro documento equipollente.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, al fine di garantire le suddette verifiche, ciascun componente del raggruppamento dovrà emettere fattura nei confronti dell'Agenzia per le prestazioni dallo stesso eseguite, indipendentemente

dall'eventuale mandato di pagamento in favore della mandataria previsto nell'atto costitutivo.

Sull'importo netto delle prestazioni, qualora siano previsti pagamenti corrispondenti a stati di avanzamento, verrà applicata una ritenuta dello 0,50%, di cui dovrà esserne data evidenza nella fattura stessa.

Sono previsti pagamenti per stati di avanzamento lavori di almeno € 50.000,00 così come previsto nel Capitolato speciale d'appalto parte amministrativa.

Il totale delle ritenute sarà svincolato soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'emissione del certificato di regolare esecuzione ovvero con il certificato di collaudo tecnico-amministrativo e previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva DURC e/o altro documento equipollente.

Ai fini dei pagamenti, la Stazione Appaltante effettuerà le verifiche di cui all'art. 48-bis del D.P.R. 602/1973 secondo le modalità previste dal D.M. 40/2008.

Art. 6 Clausola di revisione prezzi

Ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 36/2023, qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo dell'opera superiore al cinque per cento dell'importo complessivo, i prezzi vengono aggiornati nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gli indici sintetici di costo di costruzione.

La revisione dei prezzi di cui al presente articolo è riconosciuta previa richiesta scritta dell'appaltatore, debitamente motivata, da presentare a pena di decadenza entro 15 giorni dall'emissione di ciascun certificato di regolare esecuzione.

Art. 7 Tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010, l'Appaltatore si obbliga ad utilizzare il conto corrente bancario o postale dedicato alla commessa, indicato nella Scheda fornitore/nelle Schede Fornitore, in cui sono stati individuati i soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sullo stesso (ovvero, in caso di raggruppamento senza mandato all'incasso in favore della mandataria, i conti correnti bancari o postali dedicati alla commessa che ciascun componente del raggruppamento avrà comunicato).

L'Appaltatore dovrà comunicare alla Stazione Appaltante, entro 7 (sette) giorni, ogni eventuale variazione relativa al predetto conto e ai soggetti autorizzati ad operare su di esso.

L'Appaltatore si obbliga, inoltre, ad inserire nei contratti sottoscritti con i propri subappaltatori e/o subcontraenti un'apposita clausola, a pena di nullità assoluta, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata legge.

L'Appaltatore dovrà dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura territorialmente competente della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L'Appaltatore dovrà, inoltre, trasmettere i predetti contratti alla Stazione Appaltante ai fini della verifica di cui all'art. 3, comma 9 della L. n. 136/2010.

L'inadempimento degli obblighi previsti nel presente articolo costituisce ipotesi di risoluzione espressa del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

In caso di cessione del credito derivante dal presente contratto, il cessionario sarà tenuto ai medesimi obblighi previsti per l'Appaltatore nel presente articolo e ad anticipare gli eventuali pagamenti all'Appaltatore mediante bonifico bancario o

postale sul conto concorrente dedicato.

Art. 8 Modalità di esecuzione, obblighi e oneri a carico dell'Appaltatore

Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con i corrispettivi contrattuali di cui al precedente art. 5, tutti gli oneri e i rischi relativi o connessi alla prestazione delle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale esecuzione di tutte le prestazioni, nessuna esclusa, oggetto del presente contratto.

L'Appaltatore si obbliga a eseguire le prestazioni affidate a perfetta regola d'arte nel rispetto delle norme, anche secondarie e secondo le condizioni, le modalità e i termini indicati nel presente contratto in conformità a quanto indicato nel "Capitolato speciale d'appalto con allegati" e "Capitolato speciale d'appalto parte amministrativa", da intendersi quali condizioni essenziali per l'adempimento delle obbligazioni assunte dall'Appaltatore con la sottoscrizione del presente contratto.

L'Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Stazione Appaltante e/o dalle figure preposte allo scopo quali ad esempio il Direttore dei Lavori, nonché a dare immediata comunicazione a questi ultimi di ogni circostanza che, direttamente o indirettamente, possa avere influenza sulla corretta esecuzione del contratto.

L'Appaltatore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Agenzia da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza, in fase di esecuzione del presente contratto, delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.

L'Appaltatore si obbliga a consentire all'Agenzia di procedere, in qualsiasi momento, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali previste dal presente contratto, impegnandosi ora per allora a prestare la propria

collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie entrate in vigore o modificate successivamente alla sottoscrizione del presente contratto resteranno a esclusivo rischio e carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con i corrispettivi contrattuali di cui al precedente art. 5.

L'Appaltatore non potrà, pertanto, avanzare alcuna pretesa di corrispettivi economici a tal titolo nei confronti della Stazione Appaltante.

L'Appaltatore prende atto e accetta che tutte le attività affidate dovranno essere eseguite con continuità, e pertanto senza sospendere le prestazioni contrattuali, pena la risoluzione di diritto del contratto e il risarcimento di ogni e qualsiasi danno, salvo che detta sospensione non derivi da causa allo stesso non imputabile.

L'Appaltatore si obbliga ad avvalersi di adeguati mezzi, beni e servizi necessari per l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente contratto, dichiarando di essere dotato di autonomia organizzativa e gestionale e di essere in grado di operare con propri capitali, mezzi e attrezzature.

In caso di inadempimento dell'Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo, l'Agenzia, oltre al risarcimento del danno, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

L'Appaltatore ha l'obbligo di attenersi alle disposizioni in materia di sicurezza ex D.Lgs. n. 81/2008 messi a disposizione dalla Stazione Appaltante e resta obbligato a rispettare quanto previsto dalle norme vigenti in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Art. 9 Obblighi derivanti dai rapporti di lavoro

	L'Appaltatore si obbliga a ottemperare nei confronti del personale dipendente, ovvero	
	nei confronti del personale legato da rapporto di collaborazione, a tutti gli obblighi	
	derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi	
	compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché previdenza e disciplina	
	infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare,	
	l'Appaltatore si impegna a rispettare, nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal	
	presente contratto, le norme di cui al D.Lgs. n. 81/2008.	
	L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare, ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. n.	
	36/2023, nei confronti dei dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni	
	normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed	
	integrativi di lavoro applicabili alla data di sottoscrizione del presente contratto, alla	
	categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti	
	da successive modifiche e integrazioni.	
	L'Appaltatore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti	
	collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.	
	Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti	
	vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni	
	stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto.	
	Il personale incaricato dall'Appaltatore nell'esecuzione del presente contratto	
	dipenderà solo ed esclusivamente dall'Appaltatore medesimo, con esclusione di	
	qualsivoglia potere direttivo, disciplinare e di controllo da parte dell'Agenzia, la quale	
	si limiterà a impartire direttive di massima per il raggiungimento del migliore risultato	
	operativo.	
	Resta inteso che l'Appaltatore è, e rimane, responsabile in via diretta ed esclusiva	

del personale impiegato nell'esecuzione dei lavori e, pertanto, s'impegna sin d'ora a manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante da qualsivoglia pretesa avanzata, a qualunque titolo, da detto personale o da terzi in relazione all'esecuzione del presente contratto.

In caso di inadempimento dell'Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo, l'Agenzia, oltre al risarcimento del danno, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

Art. 10 Penali

L'Appaltatore è responsabile dell'esatto adempimento delle prestazioni nascenti dal contratto e dell'esecuzione delle attività appaltate.

Le prestazioni dovranno essere compiute secondo le tempistiche riportate nel "Capitolato speciale d'appalto con allegati" e "Capitolato speciale d'appalto parte amministrativa".

L'Agenzia potrà disporre, in ogni momento, verifiche e controlli sull'esatto adempimento delle prestazioni richieste.

L'Agenzia si riserva la facoltà, motivandone le ragioni, di prorogare la scadenza dei lavori in oggetto o di sospendere le tempistiche relative alla conclusione degli stessi, qualora ne sopravvenisse la necessità, senza che l'Appaltatore abbia nulla a pretendere al riguardo.

Qualora l'Appaltatore non espletasse i lavori affidatigli nelle tempistiche previste, fatta eccezione per eventuali proroghe concesse dall'Agenzia, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo sarà applicata una penale, ai sensi dell'art. 126 del D.Lgs n. 36/2023, pari allo 1 per mille (uno per mille) dell'importo contrattuale fatta salva la risoluzione del contratto nell'ipotesi in cui l'importo della penale superi il predetto

limite del 10%.

La Stazione Appaltante si riserva il diritto di applicare ulteriori penali, commisurate alla gravità della situazione, in caso di negligenze o inadempienze nell'esecuzione dei lavori da parte dell'Affidatario.

Non si darà luogo all'applicazione delle penali qualora il ritardo dipenda da cause di forza maggiore o caso fortuito, purché le stesse siano comunicate a mezzo pec all'Agenzia entro 5 (cinque) giorni dal loro verificarsi.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

La rifusione delle spese sostenute dall'Agenzia per porre rimedio ad inadempimenti contrattuali dell'Affidatario, così come l'applicazione di eventuali penali, formeranno oggetto di compensazione, mediante ritenuta sugli importi del corrispettivo da versare all'Affidatario successivamente all'applicazione della penale, ovvero rivalendosi sulla cauzione prestata.

L'applicazione della penale lascia in ogni caso impregiudicato il diritto dell'Agenzia al rimborso delle spese eventualmente sostenute per sopperire agli inadempimenti dell'Affidatario.

L'Affidatario è responsabile anche per gli eventuali inadempimenti (totali o parziali) dovuti a soggetti terzi coinvolti dallo stesso nell'esecuzione dell'appalto.

L'Affidatario dei lavori prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Amministrazione a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.

I tempi necessari per eventuali decisioni o scelte della Stazione Appaltante o per

l'ottenimento di pareri o nulla-osta preventivi, purché certificati dal RUP, non potranno essere computati nei tempi concessi per l'espletamento dell'appalto.

Per motivi validi e giustificati, la Stazione Appaltante, potrà concedere proroghe, previa richiesta motivata presentata dall'Aggiudicatario al RUP, prima della scadenza del termine fissato.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali idonei a dare luogo all'applicazione delle penali verranno formalmente contestati all'Appaltatore per iscritto dal RUP a mezzo pec. L'Aggiudicatario dovrà quindi comunicare sempre a mezzo pec le proprie deduzioni al RUP nel termine massimo di cinque giorni lavorativi dalla contestazione.

Qualora dette deduzioni non vengano ritenute fondate ovvero l'Appaltatore non trasmetta alcuna osservazione entro i termini concessi, potranno essere applicate le penali di cui sopra.

Art. 11 Recesso

L'Agenzia si riserva il diritto di recedere in qualsiasi momento, anche parzialmente, dal presente contratto, senza necessità di giustificazioni, ai sensi dell'art. 123 del D.Lgs. n. 36/2023, dandone comunicazione all'Appaltatore a mezzo pec con un preavviso non inferiore a 20 giorni.

Alla data di efficacia del recesso l'Appaltatore dovrà interrompere l'esecuzione delle prestazioni.

L'Appaltatore avrà diritto unicamente al pagamento degli importi che saranno determinati ai sensi di quanto disposto dal predetto art. 123 e dall'Allegato II.14 al Codice, con esclusione di ogni ulteriore compenso, indennizzo, risarcimento e rimborso delle spese a qualunque titolo.

Art. 12 Risoluzione del contratto

In caso di inadempimento dell'Appaltatore anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 giorni, che verrà assegnato dalla Stazione Appaltante - a mezzo pec conformemente alle disposizioni dell'art. 10 dell'Allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023 - per porre fine all'inadempimento, la Stazione Appaltante medesima ha la facoltà di considerare risolto di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1454 del c.c., di ritenere definitivamente la garanzia, nonché di procedere nei confronti dell'Appaltatore per il risarcimento di ogni danno subito.

In ogni caso, si conviene che il presente contratto possa essere risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c. previa dichiarazione da inoltrare all'Appaltatore a mezzo pec, nei casi di inadempimento alle obbligazioni di cui al presente contratto e qualora l'ammontare delle penali maturate dall'Appaltatore superi il 10% dell'importo dei corrispettivi contrattuali.

La Stazione Appaltante potrà, inoltre, risolvere di diritto il presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore - a mezzo pec - oltre che per le ipotesi espressamente previste dall'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023, nei seguenti casi:

- a) qualora sia accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall'Appaltatore ai fini della stipula del presente contratto;
- b) mancato possesso e/o perdita in capo all'Appaltatore dei requisiti di carattere generale di cui agli artt. 94-98 del D.Lgs. n. 36/2023;
- c) mancato reintegro della garanzia definitiva nei termini previsti dal presente Contratto;
- d) fallimento, concordato preventivo o altra procedura concorsuale, che

	dovesse coinvolgere l'Appaltatore;	
	e) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni,	
	la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze;	
	f) inadempimento agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3	
	della Legge n. 136/2010;	
	g) cessione del contratto o subappalto fuori dei casi espressamente consentiti	
	dal presente contratto e dalla legislazione vigente;	
	h) reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione	
	contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti, che abbiano dato luogo a	
	tre diffide ad adempiere;	
	i) adozione di comportamenti contrari ai principi dell'Impegno Etico	
	dell'Agenzia, inosservanza delle disposizioni di cui al D.Lgs. 231/2001 e al	
	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dall'Agenzia;	
	j) mancato rinnovo della polizza ex art. 117, comma 10, del D.Lgs. n. 36/2023,	
	nel caso in cui venga a scadenza durante l'esecuzione del contratto;	
	k) violazione degli impegni anticorruzione assunti con la sottoscrizione del	
	Patto di integrità, presentato in sede di partecipazione alla procedura di	
	affidamento e allegato al presente Contratto;	
	l) qualora nel corso del rapporto contrattuale pervenga una	
	comunicazione/informativa antimafia avente esito negativo ai sensi del	
	D.Lgs. n. 159/2011;	
	m) mancato possesso e/o perdita in capo all'Appaltatore dei requisiti di capacità	
	tecnico professionale di cui all'art. 100 del D.Lgs. n. 36/2023;	
	n) in caso di ritardo colpevole nella consegna dei lavori	

	In caso di risoluzione, l'Agenzia ha la facoltà di escutere la garanzia definitiva per	
	l'intero ammontare e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei	
	confronti dell'Appaltatore per il risarcimento del maggior danno.	
	Con la risoluzione del contratto sorge in capo alla Stazione Appaltante il diritto di	
	affidare a terzi i lavori, o la parte rimanente di questo, in danno dell'Appaltatore	
	inadempiente.	
	Nel caso di risoluzione del contratto l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento	
	delle prestazioni regolarmente eseguite, detratte le eventuali penalità e spese e	
	decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi	
	dell'art. 122, commi 5 e 6, del D.Lgs. n. 36/2023.	
	In caso di risoluzione del presente contratto, l'Appaltatore si impegna, sin d'ora, a	
	fornire all'Agenzia tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di	
	provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione del presente contratto.	
	In caso di risoluzione per responsabilità dell'Appaltatore, quest'ultimo è tenuto a	
	corrispondere anche la maggiore spesa sostenuta dalla Stazione Appaltante per	
	affidare ad altro operatore economico le prestazioni, ove la Stazione Appaltante non	
	si sia avvalsa della facoltà prevista dall'articolo 124, comma 2, primo periodo.	
	In tutti i casi di cui ai precedenti commi, fatto salvo il maggior danno, l'Agenzia	
	incamererà la garanzia definitiva.	
	Art. 13 Assicurazioni e garanzie	
	L'Appaltatore ha prestato la garanzia definitiva indicata in premessa.	
	La garanzia definitiva assicura l'adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal	
	contratto, il risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni	
	stesse, nonché il rimborso delle somme eventualmente sostenute dalla Stazione	
	20	

Appaltante in sostituzione del soggetto inadempiente e dei connessi maggiori oneri a qualsiasi titolo sopportati.

L'Appaltatore è obbligato a reintegrare immediatamente e, comunque, nel termine di 7 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, la garanzia definitiva di cui la Stazione Appaltante abbia dovuto avvalersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto.

La garanzia resta vincolata per tutta la vigenza del contratto e sarà svincolata ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 14 Divieto di cessione del Contratto - Cessione dei crediti – Subappalto

Fatto salvo quanto previsto all'art. 120, comma 1, lett. d), punto n. 2, del D.Lgs. n. 36/2023 in materia di vicende soggettive dell'esecutore del contratto, è fatto assoluto divieto all'Appaltatore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa.

In caso di inadempimento degli obblighi di cui al precedente comma, il presente contratto s'intenderà risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. nei confronti dell'Appaltatore inadempiente.

Con riferimento alla cessione dei crediti da parte dell'Appaltatore, si applica il disposto di cui all'art. 120, comma 12, del D.Lgs. n. 36/2023.

Ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, qualora al momento della notifica della cessione del credito l'Appaltatore risultasse inadempiente agli obblighi di versamento, l'Agenzia si riserva il diritto, e l'Appaltatore espressamente accetta, di opporsi alla cessione la quale resterà inefficace nei suoi confronti.

L'opposizione potrà essere esercitata mediante semplice comunicazione scritta all'Appaltatore.

L'Aggiudicatario in sede di offerta ha dichiarato la volontà di avvalersi del subappalto.

Il subappalto è consentito nei limiti e secondo le modalità di cui all'art. 119 del D.Lgs

36/2023.

Art. 15 Modello ex D.lgs. 231/2001 e Impegno Etico

Con la sottoscrizione del presente contratto, l'Appaltatore si impegna a osservare il

Modello di organizzazione, gestione e controllo dell'Agenzia ai sensi del D.Lgs.

231/2001, reperibile sul sito istituzionale, e a rispettare i principi contenuti

nell'Impegno Etico, reperibile sul sito istituzionale dell'Agenzia nella sezione

"Amministrazione trasparente", di cui l'Appaltatore dichiara di aver preso visione, e,

comunque, a tenere un comportamento tale da non esporre l'Agenzia al rischio

dell'applicazione delle sanzioni previste dal predetto decreto.

L'inosservanza di tali principi costituisce grave inadempimento contrattuale e

legittima l'Agenzia a risolvere il Contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456

c.c. nonché a esperire ogni eventuale azione volta a ottenere il risarcimento dei

danni subiti e subendi a causa di tale violazione.

L'Appaltatore si impegna, inoltre, a manlevare l'Agenzia da eventuali sanzioni o

danni che dovessero derivare a quest'ultima dalla violazione dei principi di cui al

comma 1.

L'Appaltatore dichiara, ai sensi della L. 190/2012, per sé e per i soci facenti parte

della compagine sociale che non sussistono relazioni di parentela o affinità con i

dipendenti dell'Agenzia del demanio e che non è stata corrisposta o promessa

alcuna utilità, regalia o compenso di alcun tipo a dipendenti dell'Agenzia per facilitare

la conclusione del contratto o l'esecuzione dello stesso.

L'Appaltatore dichiara, altresì, che non sono stati conferiti incarichi professionali o

attività lavorative a ex dipendenti dell'Agenzia che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali, per conto della stessa, nei propri confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Art. 16 Responsabilità dell'Appaltatore

L'Appaltatore resta responsabile, in relazione ai lavori svolti in esecuzione del presente contratto, per i danni arrecati, anche a terzi, derivanti dalla inesatta esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'Appaltatore medesimo, che dovessero emergere anche successivamente alla data di scadenza del presente contratto.

Per l'effetto, indipendentemente dal rilascio del certificato di regolare esecuzione ovvero del certificato di collaudo tecnico-amministrativo e dell'intervenuto pagamento delle fatture, l'Appaltatore si impegna a tenere integralmente indenne e a manlevare l'Agenzia a fronte di qualsivoglia richiesta di pagamento e/o di risarcimento danni, avanzata da terzi e a fronte di qualsivoglia pretesa pecuniaria in generale, in relazione diretta o indiretta con l'esecuzione delle attività affidate con il presente contratto.

Il termine prescrizione di dieci anni ai fini dell'attivazione del meccanismo della manleva e garanzia decorrerà, in conformità alle norme di legge, dalla data in cui l'Agenzia riceverà la richiesta di pagamento e/o di danni da parte dei suddetti terzi.

La manleva e garanzia così prestata obbligherà l'Appaltatore a tenere sollevata l'Agenzia da ogni responsabilità e/o perdita e/o obbligo di pagamento, di risarcimento e/o di indennizzo a qualsivoglia titolo richiesti, sia in sede contrattuale che extra-contrattuale.

Art. 17 Trattamento dei dati personali

Le Parti danno atto di essersi reciprocamente fornite tutte le informazioni di cui all'art.

13 del Regolamento 2016/679/UE. In quest'ottica, i dati personali acquisiti

nell'ambito del perfezionamento del contratto e nella fase precontrattuale saranno

fatti oggetto di trattamento nel rispetto delle disposizioni di cui al citato Regolamento

per le sole finalità di gestione di queste fasi, e fatto salvo il caso di eventuale

contenzioso nonché il ricorrere di obblighi di legge, per il tempo della durata del

contratto.

Il trattamento dei dati personali in parola sarà effettuato, applicando adeguate misure

di sicurezza, con l'ausilio di strumenti automatizzati nonché in formato cartaceo ad

opera di personale espressamente autorizzato ovvero di fornitori terzi

funzionalmente connessi all'esecuzione del contratto che opereranno quali

Responsabili ovvero Titolari autonomi dei relativi trattamenti.

Art. 18 Obblighi di riservatezza

L'Appaltatore, a pena di risoluzione del presente contratto, ha l'obbligo di mantenere

riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le

apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga a conoscenza o in possesso

durante l'esecuzione del servizio o comunque in relazione a esso, di non divulgarli in

alcun modo e forma, e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi

diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente servizio.

L'obbligo di cui al comma precedente sussiste, altresì, relativamente a tutto il

materiale, originario o predisposto in esecuzione delle prestazioni oggetto del

presente contratto.

L'Appaltatore è responsabile, inoltre, per l'esatta osservanza, da parte dei propri

dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di tutti coloro che sono coinvolti, a

vario titolo, nell'esecuzione del servizio, degli obblighi di riservatezza anzidetta e si impegna, altresì, al rispetto del Regolamento 2016/679/UE, nonché dei relativi regolamenti di attuazione, a pena di risoluzione del contratto.

Art. 19 Proprietà degli eventuali elaborati

I diritti di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico di tutti gli eventuali elaborati progettuali previsti, ivi compresi documenti preparatori, generati dall'Appaltatore nell'ambito o in occasione dell'esecuzione delle prestazioni affidate con il presente contratto, nessuna esclusa, rimarranno di titolarità esclusiva della Stazione Appaltante, che potrà disporre, senza alcuna restrizione, la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione, anche parziale, e la modifica.

La Stazione Appaltante potrà introdurre agli eventuali elaborati consegnati dall'Appaltatore tutte le modifiche e/o integrazioni che riterrà necessarie e/o opportune, potendo ricorrere in tal caso anche all'attività di operatori diversi rispetto all'Appaltatore medesimo e senza che quest'ultimo possa vantare alcuna pretesa all'esecuzione di tali modifiche o diritto al riconoscimento di indennizzi o risarcimenti.

Art. 20 Domicilio delle Parti

Per tutti gli effetti nascenti dal presente contratto, le Parti eleggono il domicilio come di seguito specificato:

- la Stazione Appaltante elegge il proprio domicilio, in Torino, corso Bolzano, n. 30; indirizzo di posta elettronica certificata PEC: *dre_PiemonteVDA@pce.agenziademanio.it*.
- il R.T.I. costituito elegge domicilio presso la propria sede legale/sede legale della mandataria, in viale delle Imprese, 3, Zona PIP, 74020 - Montemesola

(TA), indirizzo pec: *serveco@pec.serveco.it*.

Tutte le comunicazioni effettuate presso i domicili e gli indirizzi PEC sopra indicati s'intendono regolarmente ricevute e perfezionate.

Art. 21 Controversie e Foro competente

Eventuali controversie tra la Stazione Appaltante e l'Appaltatore relative all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del presente contratto saranno devolute all'Autorità Giudiziaria del Foro di Torino.

Resta espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

Art. 22 Spese del Contratto

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese relative alla stipula e alla eventuale registrazione del contratto, nonché tasse e contributi di ogni genere gravanti, secondo la normativa vigente, sulla prestazione, come ogni altra spesa concernente l'esecuzione dello stesso. Ai sensi dell'Allegato I.4 al D.Lgs. n. 36/2023, l'Appaltatore è tenuto a versare l'imposta di bollo pari ad € 120,00.

Il presente contratto è stipulato, a pena di nullità, in forma scritta, ai sensi delle disposizioni di cui al D.lgs. n. 82/2005, mediante scrittura privata, conformemente a quanto sancito dall'art. 18, comma 1, D.Lgs. n. 36/2023 e dall'Allegato I.1, articolo 3, comma 1, lettera b).

La presente scrittura privata, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. n. 131/1986 è soggetta a registrazione in caso d'uso, con spese a carico dell'Appaltatore.

per l'Agenzia del Demanio

per l'Appaltatore

Il Responsabile regionale

il Legale Rappresentante

Daniela E. Roero

Pietro Vito Chirulli

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del codice civile, l'Appaltatore dichiara

espressamente di conoscere ed approvare tutte le disposizioni del presente contratto, nonché di essere pienamente edotto e di accettare le disposizioni di cui agli artt. 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 21 del contratto. Pertanto, con la sottoscrizione in modalità elettronica del presente contratto devono intendersi espressamente approvate anche le predette clausole negoziali.

per l'Appaltatore

il Legale Rappresentante

Pietro Vito Chirulli

Il presente Contratto è redatto in modalità elettronica e sottoscritto digitalmente ai sensi di quanto previsto dall'art. 18, comma 1, del D.Lgs. 36/2023.